

Lavoro e Mef: controlli sufficienti per garantire la sicurezza nei cantieri

Question time

Restano i dubbi sull'obbligo di indicazione del contratto di lavoro per i subappaltatori

Cristiano Dell'Oste

Le norme sui cantieri garantiscono già «un livello di sicurezza equivalente» nell'ipotesi in cui operino più imprese e in quella in cui l'azienda sia una sola. Non serve, perciò, introdurre l'obbligo di presentazione del piano sicurezza anche nei cantieri in cui interviene una sola azienda. È la risposta arrivata ieri nel *question time* in commissione Finanze alla Camera, da parte della sottosegretaria al Mef, Alessandra Sartore, sentito il dicastero del Lavoro.

L'indicazione ministeriale, in real-

tà, risponde solo in parte all'interrogazione 5-08123 (primo firmatario Gian Mario Fragomeli, Pd). La domanda, infatti, guardava al nuovo obbligo di inserire negli atti di affidamento e nelle fatture l'indicazione che i lavori edili sono eseguiti da imprese che applicano uno dei contratti collettivi di lavoro dell'edilizia firmati dalle sigle datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. L'indicazione serve per beneficiare di diversi bonus casa, dal superbonus (sia in caso di cessione sia in caso di utilizzo diretto) alla detrazione sulle ristrutturazioni (solo in caso di cessione o sconto). L'adempimento scatterà in caso di opere di importo superiore a 70mila euro per gli interventi avviati successivamente a venerdì 27 maggio (la disciplina si trova al comma 43-bis della manovra 2022, inserito dal Dl Sostegni-ter e già più volte modificato, da ultimo dalla legge 51 di conversione del Dl Taglia prezzi).

Ad oggi mancano ancora istruzio-

ni e gli onorevoli interroganti si chiedono come debbano comportarsi i *general contractor* e le società prive dei requisiti per iscriversi alla cassa edile, e dunque per applicare il contratto collettivo dell'edilizia, come le società immobiliari e le imprese produttrici dei materiali. Si tratta chiaramente di soggetti che di solito subappaltano i lavori o la posa in opera ad altre aziende. La soluzione prospettata nel quesito è che i subappaltatori debbano applicare il contratto collettivo di lavoro dell'edilizia e che gli appaltatori «possano inserire nei contratti di appalto e nelle fatture (verso il committente, *Ndr*) i riferimenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dei relativi subappaltatori». Il ministero non prende posizione. È evidente, comunque, che la nuova norma non può escludere chi legittimamente opera senza dipendenti, come gli artigiani, le società con soli soci prestatori d'opera e i *general contractor*.